

REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/88 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1988
relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le ciliegie acide fresche originarie
della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1200/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce un meccanismo di controllo all'importazione di ciliegie acide, fresche, originarie della Jugoslavia ⁽¹⁾,

considerando che la Jugoslavia si è impegnata a limitare le proprie esportazioni di questo prodotto verso la Comunità ad un volume annuo di 3 000 t; che il regolamento (CEE) n. 1200/88 prevede che la Commissione sospende il rilascio dei titoli d'importazione non appena le importazioni raggiungono il volume precitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1385/88 della Commissione ha fissato modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione per le ciliegie acide, fresche, originaire della Jugoslavia ⁽²⁾;

considerando che attualmente i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione per le ciliegie fresche

originarie della Jugoslavia raggiungono il quantitativo di 3 000 t, tenuto conto anche dei quantitativi resisi disponibili in seguito alla mancata utilizzazione totale o parziale dei titoli; che è pertanto necessario sospendere il rilascio dei titoli sino al 31 dicembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto riguarda le importazioni di ciliegie acide, fresche, di cui ai codici ex 0809 20 10 e ex 0809 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Jugoslavia, il rilascio dei titoli d'importazione chiesti dopo il 27 giugno 1988 è sospeso fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1988.

Per la Commissione

Franc ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 19.